

**REGIONE BASILICATA**

ORDINANZA N. 32 DEL 14 AGOSTO 2020

ALLEGATO 2 (*articolo 2, comma 4*)

Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto. (*Versione 02 del 14 agosto 2020*)

FASE 2 - Svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto. linee guida della Regione Basilicata - *Task-Force* Coronavirus.

✱

#CORONAVIRUS

Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto.

Versione 02 del 14 agosto 2020

FASE 2 - SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E SPORT DI CONTATTO.

LINEE GUIDA DELLA REGIONE BASILICATA - TASK-FORCE CORONAVIRUS.



REGIONE BASILICATA

TASKFORCE

CORONAVIRUS

Pagina intenzionalmente lasciata bianca



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento
in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 3

Indice

Premessa	5
Obiettivo del documento	5
Campo di applicazione ed articolazione delle Linee Guida	6
A. Misure di carattere generale e relative ai servizi	7
1. Misure organizzative	7
2. Informazione e comunicazione	9
3. Organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi	13
4. Comportamenti all'interno della struttura	15
5. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici-spogliatoi-docce e loro utilizzo	15
6. Bar e/o banchi di servizio	18
B. Misure specifiche	20
1. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	20
2. Screening test del personale in accesso	22
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni	22
4. Riferimenti sulla gestione degli impianti	23
C) Servizio di pronto soccorso	25
1. Soccorso Balneare	25
Cosa fare per ridurre il rischio di contagio	27
A – Fase di salvataggio (rimozione della vittima dalle condizioni di pericolo)	27
B – Fase di soccorso (ripristino e mantenimento delle condizioni vitali)	27
2. Indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedaliero per soccorritori "laici"	27
In conclusione	29
Casi particolari: ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo	30

Pagina intenzionalmente lasciata bianca



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 5

Premessa

Le presenti indicazioni si applicano alle attività sportive, e sport di contatto, a livello dilettantistico dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).

Le Linee Guida sono state elaborate in riferimento all'Art. 1 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 11 Giugno 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 147, del 11.06.2020:

- lettera f): “[...] *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art.1, comma 14 del decreto-legge n.33 del 2020”;*

e all'Art. 1 – “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, comma 1, lettere g) e h) del D.P.C.M. 7 Agosto 2020, pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 198, del 08.08.2020:

- lettera g): *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020”;*
- lettera h): *“è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome”.*

Il presente documento è stato elaborato traendo liberamente informazioni da:

- Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate dall'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2020.
- Proposte della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra.

Le presenti Linee Guida contengono, in aggiunta alla precedente versione, precisazioni sui comportamenti all'interno della struttura (pag.15) durante l'attività sportiva.

Vigono tutte le norme cogenti in materia, pur non espressamente richiamate all'interno del presente documento.

Obiettivo del documento

L'obiettivo del presente documento è fornire Linee Guida e indicazioni operative, omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali da adottare per contrastare la diffusione del virus SARS CoV-2 nei contesti sportivi, tutelando la salute dei partecipanti, degli operatori e dei collaboratori, coniugando l'esigenza di garantire la sicurezza con la possibilità di partecipare ad attività sportive, preservando le caratteristiche di socialità che le connotano.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 6

Al presente documento devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.

Il presente documento ha l'obiettivo di costituire un indirizzo generale e unitario e ha carattere temporaneo e strettamente legato all'emergenza.

Le presenti Linee Guida potranno essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo per la cosiddetta Fase 2, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico - scientifico di livello nazionale o internazionale.

Campo di applicazione ed articolazione delle Linee Guida

Le indicazioni del presente documento si applicano alle attività sportive, e sport di contatto e squadra. Le indicazioni si applicano, inoltre, a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di centri sportivi, comprese le attività fisiche organizzate con modalità "a corsi" che implicano contatto fisico interpersonale.

Al fine di inquadrare meglio anche il campo di applicazione, si forniscono le seguenti definizioni.

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, ecc.).

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art.90 della Legge n.289/2002 e ss.mm.ii. e iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 42/1999 e ss.mm.ii.; società di cui alla Legge n.91/1981; gruppi sportivi di cui all'art.6 della Legge n.78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza, ecc.).

Il **registro delle presenze** è un documento per il **rilevamento della presenza** di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico; vale il registro costituito da moduli giornalieri, con la suddivisione dei turni e degli orari - compilato periodicamente dal responsabile del sito sportivo - ovvero altra soluzione anche tecnologica che consenta, per coloro che intenderanno praticare le attività sportive proposte, la possibilità di prenotare l'accesso alle strutture in anticipo attraverso applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, tracciando ingressi e uscite dai luoghi medesimi. Le soluzioni indicate consentiranno di meglio regolamentare l'accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramenti, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc.) e, più in generale, per contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove svolgendosi attività con impegno fisico e respiratorio elevato, aumentano il rischio di diffusione dei droplets.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 7

A. Misure di carattere generale e relative ai servizi

1. Misure organizzative

Il "sito sportivo" dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti inerenti alla destinazione d'uso dei locali e degli spazi e dovrà garantire (ove possibile) un numero congruo di varchi di accesso controllati, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale ed evitare assembramenti, attraverso percorsi dedicati eventualmente distinti per ingresso e uscita.

L'accesso alle strutture del "sito sportivo" da parte dell'operatore sportivo deve essere consentito solo dai punti di ingresso previsti e tutti i servizi strettamente connessi devono essere ad uso esclusivo dei soli ospiti operatori sportivi.

Il gestore della "sito sportivo" deve riorganizzare e ridefinire il layout complessivo di tutte le aree e servizi che compongono il sito sportivo nell'ottica di prevenire l'affollamento e garantire, ove possibile, il distanziamento sociale in tutte le attività. Pertanto, tale layout dovrà tenere conto di alcuni criteri quali:

- ingresso e uscita clienti;
- organizzazione dei percorsi, che devono essere studiati per essere quanto più possibile monodirezionali;
- utilizzo e organizzazione degli spazi, dei locali e dei relativi accessi, in modo tale da garantire agevole passaggio e distanziamento fra gli utenti;
- determinazione dell'accoglienza massima del sito sportivo, sulla base del tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
- luoghi classificati e attività sportive;
- accesso e fruizione dei servizi igienici, degli spogliatoi, delle docce;
- accesso e fruizione di eventuali servizi di somministrazione cibi e vivande - bar;
- accesso dei fornitori separati da quello degli utenti o garantendo appropriate modalità organizzative finalizzate ad evitare ogni interferenza temporale.

Il gestore della "sito sportivo" deve, inoltre, redigere un programma delle attività che consenta un'adeguata pianificazione (es. prenotazione online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi disponibili, evitare sovrapposizioni di orari, ecc.), regolamentando gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e interferenze tra gruppi distinti di fruitori.

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, dal punto di vista organizzativo:

- riorganizzare le medesime con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti: riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori) in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- regolamentare i flussi e gli spazi di attesa al fine di garantire la distanza di sicurezza;
- consentire l'accesso all'interno del centro sportivo 15 minuti prima dell'orario di prenotazione effettuata, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni. Si dovranno pianificare orari di ingresso / uscita scaglionati in modo da



REGIONE BASILICATA

TASKFORCE CORONAVIRUS

Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 8

limitare i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, servizi igienici, locali di attesa, locali dedicati alle attività sportive, locali di ristoro, ecc.);

- allo scopo di agevolare il rapido deflusso del centro sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà, in modo unitario e contestuale, a fornire informazioni, assumere documenti e/o quote di pagamento preliminarmente all'avvio della pratica sportiva; sono preferibili pagamenti online anticipati da operare contestualmente alla prenotazione.

Rispetto a ciascun operatore sportivo (o gruppi), dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo; accesso ai locali/spazi di pratica sportiva; accesso alle aree comuni e agli altri luoghi; accesso ai servizi igienici.

Agli accessi e nei luoghi di maggiore affollamento devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti (con concentrazione alcolica almeno pari al 70%) per la pulizia delle mani dei clienti.

Il gestore della "sito sportivo", per ciascun evento, deve provvedere:

- al rilevamento giornaliero della presenza di atleti, praticanti e altro personale nei luoghi ove si svolgono le attività sportive, motorie o di esercizio fisico, mediante la compilazione dell'elenco nominativo dei partecipanti, con la suddivisione dei turni e degli orari, con indicazione dell'area sportiva (qualora il sito sportivo sia multidisciplinare) ad essi assegnata (registro delle presenze);
- al registro delle presenze deve essere allegato il layout della struttura e dei percorsi.

Il registro delle presenze giornaliero nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (per atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti e qualunque altro utente), e l'allegato layout, deve essere conservato per un periodo di almeno 14 giorni, per ogni eventuale successiva esigenza di igiene e sanità pubblica, e messo all'occorrenza a disposizione delle autorità sanitarie territorialmente competenti.



Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto in Basilicata
Versione 02 del 14 agosto 2020
Dipartimento Politiche della Persona
Task Force nuovo Coronavirus

Pagina 9

2. Informazione e comunicazione

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione, da parte del gestore della "sito sportivo", di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte all'utenza sulle regole di accesso e comportamento, ma anche ai fornitori e a tutti i gestori di attività complementari che riguardino il sito sportivo.

A tal fine si forniscono informazioni utili sull'agente virale SARS-CoV2, sulle modalità di trasmissione, sui sintomi.

2.1. Caratteristiche dell'agente virale SARS-CoV-2.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di origine animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo. Nel 2002 si è verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta.

Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19.

2.2. Modalità di trasmissione.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una **elevata contagiosità** che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
- contatti diretti personali per esempio: la stretta di mano, contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 m e di durata almeno di 15 minuti);
- contatto di bocca, naso o occhi con le mani contaminate (non ancora lavate).

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

I cosiddetti "droplets", goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è, in genere, considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l'incidenza di fattori ambientali.

Lo spostamento d'aria causato dall'atleta, e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Successive evidenze sono state registrate in merito alla diffusione anche via aerosol; in ragione di quest'ultima circostanza nel rapporto "Imprese Aperte, Lavoratori Protetti" si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.